



**Comune di Castelnuovo Ne' Monti**  
P.zza Gramsci, 1.  
Castelnuovo Ne' Monti  
0522610111  
municipio@comune.castelnuovonemonti.re.it  
www.comune.castelnuovo-nemonti.re.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C\_C219 - - 1 - 2023-12-12 - 0021207

### **CASTELNUOVO NE' MONTI**

Codice Amministrazione: **C\_C219**

Numero di Protocollo: **0021207**

Data del Protocollo: **martedì 12 dicembre 2023**

Classificazione: **4 - 3 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **VERBALE DEL 12/12/2023 PARERE SUL REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Note:

### **MITTENTE:**

REVISORE DEI CONTI SENIZZA ARNALDO

Firmata ai sensi dell'articolo  
dalle seguenti per

Senizza Arnaldo in data 12/12/2023

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	
12 DIC. 2023	
Prot. N. ....	91207
Cat. ....	Cl. .... Fasc. ....

VERBALE DEL 12/12/2023

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Castelnuovo né Monti, ricevuta per via telematica la documentazione necessaria, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sul **regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva**.

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

☑ l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

☑ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

☑ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

☑ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTA**

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che hanno unificato le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

**RICHIAMATO**

in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ..."; 2

**VISTO**

l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 22/11/2022 con la quale:

- è stato deliberato di introdurre su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 1 gennaio 2024, il sistema di misurazione puntuale e di tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato, passando dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale Corrispettiva ;

• sono stati definiti i criteri sui quali la tariffa puntuale viene determinata , nello specifico:

1. quota fissa, rapportata ai costi fissi di gestione, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;

2. quota variabile, che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;

3. quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

#### **VISTI**

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 3

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Data 12/12/2023

Il Revisore dei Conti

del Comune di Castelnuovo né Monti

Dott. Arnaldo Senizza